

# Italia Oggi

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

• Nuova serie - Anno 7 - Numero 155 - L. 1.600 - Spedizione in abbonamento postale comma 26 art. 2 legge 549/95-Milano - Giovedì 3 Luglio 1997 •

Italia Oggi

EDILIZIA E TERRITORIO

Giovedì 3 Luglio 1997

13

## Espropriazioni immobiliari illegittime, un passo falso

DI GIANCARLO CIPOLLA  
avvocato in Caltanissetta

Proprietà privata ad alto rischio. È questa la «sorpresa» riservata dalla legge finanziaria 1997 ai cittadini illegittimamente espropriati di case e terreni. Per effetto dell'art. 3, comma 65, infatti, in caso di occupazioni illegittime di suoli, per cause di pubblica utilità, al danneggiato non potrà essere corrisposto un risarcimento superiore alla metà del valore venale del suolo illegittimamente espropriato, maggiorato del 10% e, ciò, solo con riferimento all'illecito consumato prima del 30/9/96.

Già quest'ultimo inciso è sufficiente per far esprimere un più che fondato dubbio di legittimità costituzionale del disposto in analisi. Il riferimento limite temporale determina, come è ovvio, una inammissibile e manifesta disparità di trattamento tra posizioni soggettive perfettamente analoghe e differenti solo per la loro collocazione nel tempo.

Questo il prevedibile epilogo della recente sentenza (n. 969 del 2/11/96) con cui la Corte costituzionale per un verso dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del dl 11/7/92, n. 359, nella parte in cui applica al «risarcimento del danno», subito dai titolari di diritto di proprietà immobiliare illegittimamente acquisiti dalla pubblica amministrazione, «i cri-

teri di determinazione stabiliti per l'entità dell'indennizzo»; per un altro si sostituisce di fatto al legislatore indicando la via da seguire per la definitiva risoluzione della delicata querelle.

Per la Corte, infatti, nella materia di che trattasi, «sussistono in astratto gli estremi giustificativi di un intervento normativo ragionevolmente riduttivo della misura della riparazione dovuta dalla p.a. all'espropriato». Una simile ingerenza è inammissibile. Inoltre, l'introduzione di un tale principio si pone in stridente contrasto con il combinato disposto di cui agli artt. 2, 3 e 42 Cost.

Con riferimento all'art. 2 Cost., perché un limite di responsabilità della p.a. non consente l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Segnatamente, la limitazione di responsabilità, suggerita dalla Corte, impedisce la concreta risarcibilità del danno patrimoniale, subito dall'espropriato, così violando i doveri di solidarietà economica e sociale imposti dal dettato costituzionale.

E ancora, l'illegittimità costituzionale della detta limitazione è di parlante evidenza se letta in correlazione all'art. 42 Cost. In tal modo infatti si spoglia di ogni significato il principio costituzionale per cui «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge» (art. 42 Cost.). Per l'effetto, nessuna alchimia legi-

slativa può legittimamente eludere i diritti consacrati nel testo costituzionale.

Con riguardo poi al disposto di cui all'art. 3 Cost., sarà sufficiente ritenere che una tale previsione normativa concreta, in capo alla p.a., una situazione di privilegio ingiustificato rispetto ad altro soggetto o ente autore di illeciti.

Si finisce, di fatto, con il mortificare uno dei principi cardine del nostro ordine normativo: «Tutti hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge».

Alla luce di quanto ricordato, l'assunto dei giudici della Consulta, e il suo tempestivo recepimento normativo, non sembra particolarmente felice ed è, semmai, indice dell'incompiuto sentimento democratico che animò i padri della Costituzione repubblicana. Con l'introduzione di un tale limite di responsabilità e beneficio della p.a., la civiltà giuridica del paese compie un clamoroso passo indietro.

È noto, infatti, che nei paesi più progrediti la p.a. è ormai intesa come soggetto obbligato a determinate prestazioni e ciò risponde all'esigenza sempre più avvertita, segnatamente nella sfera dei diritti fondamentali, di garantire il cittadino riconoscendogli diritti verso l'amministrazione secondo i principi codicistici delle obbligazioni e dell'illecito extracontrattuale.

Le deroghe a tali principi, vi-

genti in un passato più o meno lontano, nei paesi più civili, rappresentano un lontano ricordo di sapore feudale e ciò proprio in ragione della crescente consapevolezza che esse non hanno alcun fondamento nella legge e sono generatrici di ingiustificati privile-

gi in capo all'amministrazione. In un ordinamento ispirato a nobili principi di libertà e democrazia, nessuna supposta ragion di stato potrà legittimamente conculcare i diritti fondamentali dei cittadini. Per queste ragioni non si può che confidare in un ragionevole, quanto onorevole, «revirement» del parlamento. (riproduzione riservata)